



COMUNE DI PORTO TORRES

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO
PARTECIPATIVO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08.04.2016

Indice

Art. 1: Definizione e finalità.....	3
Art. 2: Ambiti tematici della partecipazione	3
Art. 3: Aveni diritto alla partecipazione	3
Art. 4: Fasi e modalità della partecipazione	3
Prima fase – Informazione	3
Seconda fase – Raccolta delle proposte	4
Terza fase – Valutazione delle proposte	4
Quarta fase – Individuazione delle proposte ammesse e votazione.....	5
Art. 5: Istituti e forme della partecipazione	5
Art. 6: Azioni di promozione della partecipazione	5
Art. 7: Revisione del regolamento	6
Art. 8: Entrata in vigore	6

Art. 1: Definizione e finalità

Il Bilancio partecipativo è uno strumento che vuole favorire la collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni, definendo insieme le priorità di spesa dell'amministrazione, creando un ponte tra la democrazia diretta e quella rappresentativa.

Esso è processo, strumento e spazio in cui ricostruire nel tempo e in maniera collettiva il concetto di "bene comune", promuovendo la cittadinanza attiva e rendendo i cittadini e le cittadine protagonisti permanenti della gestione pubblica.

Con il presente regolamento viene disciplinato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione del Comune di Porto Torres.

Art. 2: Ambiti tematici della partecipazione

La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco e dei singoli Assessori, individua annualmente con la predisposizione iniziale del Bilancio di previsione, l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata. L'individuazione può consistere anche in indirizzi ai Dirigenti per i livelli aggregativi di spesa di propria competenza con esclusione delle spese continuative o correlate ad impegni anche contabili già assunti. E' in ogni caso esclusa l'individuazione generica ed indeterminata delle risorse destinate alla procedura partecipata. Il finanziamento delle spese destinate alla procedura partecipata deve essere individuato tra le risorse non destinate a finanziare spese consolidate.

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse proposte che incidano sulla parte entrata.

Possono essere oggetto del bilancio partecipativo le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche.

A titolo esemplificativo si indicano le aree tematiche seguenti:

1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità, arredo e decoro urbano
2. Spazi e aree verdi
3. Attività culturali e sportive
4. Politiche sociali, educative, pari opportunità, cittadinanza attiva
5. Politiche per lo sviluppo socio economico, accesso al lavoro, l'informatizzazione di servizi e procedure
6. Riduzione dell'inquinamento
7. Isola dell'Asinara

Art. 3: Aveni diritto alla partecipazione

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che compiano almeno 16 anni nell'anno in cui il Bilancio Partecipativo è realizzato;

Art. 4: Fasi e modalità della partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase – Informazione

L'informazione preventiva e successiva, è garantita a tutti attraverso iniziative finalizzate a realizzare la massima inclusione al processo di Bilancio Partecipativo e si ispira ai criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza. L'informazione potrà essere diffusa ricorrendo a tutte le diverse modalità comunicative quali volantini, manifesti, incontri, brochure, sito internet municipale, e-mail, sms.

Seconda fase – Raccolta delle proposte

Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giorni in cui sono raccolti i contributi dei soggetti interessati sotto forma di proposte e progetti. Le proposte e i progetti dovranno essere presentati compilando, a pena di improcedibilità, una apposita scheda predisposta dal Comune, contenente i dati identificativi del/dei proponenti (nome, cognome, firma, numero del documento identificativo e relativa scadenza) e del progetto, disponibile sul sito del Comune di Porto Torres o in forma cartacea presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico.

Le proposte e i progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'art.2. Ogni cittadino, così come definiti all'art. 3, può presentare e firmare un solo progetto all'interno delle aree di intervento di cui all'art.2.

La presentazione delle proposte e dei progetti potrà essere effettuata sia tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune sia tramite posta elettronica certificata.

Potranno essere altresì svolti dall'amministrazione Comunale incontri ed eventi pubblici, che costituiranno la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta delle proposte e dei progetti attraverso la compilazione delle apposite schede di proposta messe a disposizione ai partecipanti.

Ogni proposta deve essere sottoscritta da almeno 30 persone fisiche residenti nel territorio comunale che compiano almeno 16 anni nell'anno in cui il Bilancio Partecipativo è realizzato. Nel caso di apposizione di più firme da parte dello stesso soggetto in più progetti, queste saranno considerate nulle.

Terza fase – Valutazione delle proposte

Le proposte, osservazioni e progetti presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia e/o loro delegati.

Le proposte, osservazioni e progetti verranno distinte in:

1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
2. Interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di singolo quartiere che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.

I criteri con i quali si valutano le proposte, osservazioni e progetti sono i seguenti:

- Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- Fattibilità tecnica e giuridica ed economica degli interventi, in base al budget stanziato annualmente;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;

- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Quarta fase – Individuazione delle proposte ammesse e votazione

Al fine di garantire una effettività della consultazione qualora le proposte ammissibili di una o più aree siano in numero troppo elevato (sia in termini numerici che in termini di budget), verranno ammesse alla votazione le proposte sottoscritte dal maggior numero di cittadini.

Il progetto che rispetterà i criteri di cui alla terza fase dell'art. 4, e che otterrà il maggior numero di consensi tra i cittadini verrà realizzato. Nel caso di parità di consensi con altro progetto che rispetterà i criteri di cui alla terza fase dell'art.4, questi verranno sottoposti ad una nuova votazione da parte dei cittadini. Nel caso in cui il progetto vincitore non esaurisca la disponibilità economica destinata al bilancio partecipativo, si valuterà la possibilità di realizzare ulteriori progetti tra quelli più votati fino ad esaurimento della disponibilità economica.

Alla chiusura delle operazioni di voto, sarà predisposto dall'Assessorato competente un documento della partecipazione, quale documentazione di tutto il processo partecipativo, il quale sarà trasmesso alla Giunta comunale e alla Commissione consiliare competente per materia .

Tale documento sarà approvato dalla Giunta Comunale nei limiti di cui al precedente art. 2, e costituirà definizione della parte del progetto del bilancio destinata al bilancio partecipativo.

Art. 5: Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

La Giunta Comunale al fine di garantire l'effettività del procedimento partecipativo assume ogni decisione utile in coerenza con i principi espressi dal presente regolamento.

Art. 6: Azioni di promozione della partecipazione

L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti, anche mediante incontri su base territoriale o di quartiere.

A tale fine l'Amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali coordinatori di bilancio partecipativo, coordinatori di progetto e altre figure interne o esterne l'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione. I cittadini medesimi, partecipanti al processo del bilancio partecipativo possono individuare al loro interno una figura analoga che sarà individuato nel primo firmatario della proposta.

L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare periodicamente, attraverso il sito web comunale e le modalità che riterrà più idonee, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento, stato di avanzamento e realizzazione degli interventi previsti nel Bilancio partecipativo.

Art. 7: Revisione del regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge. Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale", quindi di continua evoluzione, del percorso partecipativo.

Art. 8: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.